

Art. 104
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli

77, (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

78, (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

81, (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

82, (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

83 (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

e 84, comma 2, (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

85 comma 7 (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)
e dell'articolo 102,

comma 1, lettere e), f) e g) (Nota. in vigore dal 01/01/2018 sino all'entrata in vigore del titolo 10-X per ONLUS.ODV-APS)

si applicano in via transitoria

**a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017**

**e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X**

secondo quanto indicato al comma 2,

alle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
iscritte negli appositi registri,

alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,

e alle associazioni di promozione sociale iscritte

nei registri nazionali, regionali

e delle provincie autonome di Trento e Bolzano

previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. ((1))

2. Le disposizioni del titolo X,

salvo quanto previsto dal comma 1,

si applicano

agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore

a decorrere dal periodo di imposta successivo

all'autorizzazione della Commissione europea

di cui all'articolo 101, comma 10,

e, comunque, non prima

del periodo di imposta successivo

di operativita' del predetto Registro. ((1))

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

AGGIORNAMENTO (1)

Il DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) la modifica dell'art. 104, commi 1 e 2.

Art. 5-sexies.

((Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117.))

((1. L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che

i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2

valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali

che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti

prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017.))